

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 46}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, BRESSANI, FIORET, SANTUZ, MAROCCO,
FUSARO, ORSINI GIANFRANCO, BOLDRIN**

Presentata il 6 luglio 1976

Istituzione del Programma di servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici del maggio 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge che istituisce un programma di servizio civile nei comuni in provincia di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, presenta varie caratteristiche che ne sottolineano la urgenza e l'importanza.

Innanzitutto lo stato di gravissima necessità nel quale sono venuti a trovarsi gli abitanti delle zone colpite dal terremoto impone che i giovani in età di leva colà residenti debbano essere dispensati dal servizio militare per partecipare ad un servizio civile sostitutivo che li renda disponibili a partecipare secondo le loro competenze ed i bisogni che si sono venuti a creare ad un programma per la ricostruzione e lo sviluppo dei loro comuni.

Le esperienze di servizio civile sostitutivo del servizio militare già concretate a seguito delle calamità che colpiscono i comuni della Valle del Belice e successivamente quelli di Toscana e di Arlena di Castro, sono state un contributo fondamentale per l'avvio alla soluzione degli innumerevoli problemi venutisi a creare. Il lavoro dei giovani in servizio civile che si sono posti a disposizione dei loro comuni, si è sviluppato nei settori più vari secondo quelle che erano le esigenze della ricostruzione.

L'utilità del servizio civile in situazioni di emergenza è stata dimostrata dalle passate esperienze ed è proprio per questa riconosciuta utilità e per estendere il più possibile l'appello alla solidarietà nazionale che la possibilità di partecipare al programma di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate dovrebbe essere estesa anche ai giovani non residenti nei comuni colpiti che ancora devono adempiere ad obblighi di leva e che con la partecipazione al programma di servizio civile ne sarebbero dispensati.

Oltre che nei sopracitati casi dei comuni della Valle del Belice, di Toscana e di Arlena di Castro, le leggi italiane hanno finora previsto programmi di servizio civile solo in programmi di cooperazione tecnica con paesi extraeuropei in via di sviluppo.

Questi programmi di servizio civile nella cooperazione tecnica permettono ad alcuni giovani italiani di dare un importante apporto allo sviluppo dei paesi nei quali i programmi si svolgono, permettendo anche che i giovani volontari in servizio civile facciano esperienze di lavoro fondamentali per la loro formazione professionale tanto che ritornano in Italia avendo acquisito notevoli capacità di lavoro.

La presente proposta di legge introduce la possibilità di svolgere un programma di servizio civile aperto a uomini e donne anche all'interno del nostro paese: è questo un fatto molto importante se si considerano anche gli sviluppi che ciò potrebbe avere, sia come apporto a situazioni di emergenza che come contributo a situazioni di riconosciuta importanza ed urgenza come quelle che si potrebbero individuare, per esempio, nei piani di sviluppo regionale.

Fondamentale è naturalmente l'esperienza di lavoro che i giovani potrebbero compiere come già abbiamo rilevato e che per esempio già avviene nei programmi di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo.

La gravissima situazione di disoccupazione giovanile, l'impossibilità della stragrande maggioranza dei giovani di avere una reale formazione professionale che permetta loro di andare ad occupare posti di lavoro che richiedono una adeguata specia-

lizzazione, sono elementi di una crisi alla risoluzione della quale potrebbe in qualche misura collaborare l'introduzione del servizio civile all'interno del nostro paese.

È proprio perché la prospettiva in cui la presente proposta di legge vuole collocarsi è anche questa, che sono previste 100.000 lire mensili ai giovani partecipanti al programma, un rimborso spese che può essere un incentivo riconosciuto importante in alcuni dei piani di preavviamento al lavoro presentati dai partiti.

C'è infine da segnalare che la presente proposta di legge prevede, all'articolo 9, la ammissione al programma anche per i volontari in servizio civile nel quadro della cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, limitatamente a coloro che risultano in possesso di un contratto con enti italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 1222 del 1971. Questa norma ha appunto il duplice scopo di rendere disponibili risorse qualificate e che hanno già compiuto una scelta volontaristica e nello stesso tempo di creare un collegamento tra il volontariato nella cooperazione tecnica e il volontariato nel servizio civile in Italia soprattutto per la messa a fuoco dell'aspetto formativo di quest'esperienza e della sua progressiva necessità nella prospettiva di un coinvolgimento delle giovani generazioni nel processo di sviluppo del nostro paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Programma di servizio civile a favore dei comuni in provincia di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi sismici nel maggio 1976 di cui al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 287, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

ART. 2.

Il programma avrà la durata e lo svolgimento stabiliti in base alle iniziative regionali per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni predetti e comunque non inferiore a 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Al programma di servizio civile sono ammessi i giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 i quali possono ottenere, su domanda, il rinvio del servizio militare di leva, al fine di partecipare al programma di servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di origine.

ART. 4.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui al precedente articolo 3 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio della operazione di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto, attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare servizio civile, della stessa durata di quello militare per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di cui all'articolo 1.

ART. 5.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che prestano servizio di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di cui all'articolo 1.

ART. 6.

Ai giovani ammessi al programma di servizio civile viene corrisposto un assegno mensile di lire 100.000 a titolo di rimborso spese, a carico del fondo creato appositamente ai sensi del successivo articolo 11.

Agli stessi è garantito un trattamento assicurativo a carico del fondo di cui al precedente comma.

ART. 7.

I giovani che dopo il rinvio del servizio militare hanno adempiuto al servizio civile in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 5 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di cui all'articolo 1.

Per ottenere il congedo illimitato i giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1 debbo presentare domanda al distretto di appartenenza entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile prestato allegando la documentazione attestante tale servizio.

ART. 8.

Decadono dai benefici del congedo illimitato i giovani che, residenti o non nei comuni di cui all'articolo 1, non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia se ciò sia dovuto a comprovati motivi

di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o di licenza illimitata senza assegni per servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

ART. 9.

Sono altresì ammessi al programma di cui ai precedenti articoli 1 e 2 i volontari in servizio civile ai sensi del Titolo III della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, i quali abbiano stipulato un contratto con un ente italiano riconosciuto idoneo ai sensi della lettera b) dell'articolo 26 della citata legge.

I volontari di cui al precedente comma che desiderano essere ammessi al programma devono farne domanda al Ministero degli affari esteri che provvede al loro rimpatrio.

Il tempo trascorso in servizio di volontariato civile ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, è computato proporzionalmente ai sensi del secondo comma dell'articolo 35 della citata legge ai fini dello adempimento del servizio civile previsto dal programma di cui alla presente legge.

ART. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, e sentito il parere del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia vengono stabilite le modalità di organizzazione del programma di servizio civile e sono indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 7, nonché i requisiti richiesti ai candidati al programma di servizio civile.

ART. 11.

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo dal costituito fondo di solidarietà nazionale.